



INFORMAZIONI DEDICATE ALLA SQUADRA OSPITI

**CAMPIONATO NAZIONALE LEGA SERIE B
STAGIONE 2026-27**



CETILAR® ARENA

STADIO ROMEO ANCONETANI - ARENA GARIBALDI PISA

GARA: PISA – CREMONESE
SABATO 17 OTTOBRE 2026
ORE 19,30



INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI



Il settore ospiti della CETILAR ARENA stadio Romeo Anconetani — Arena Garibaldi è la CURVA SUD OSPITI e dispone di una capienza di **1100** spettatori.

LA VENDITA DI QUESTO SETTORE TERMINA ALLE ORE 19:00 DEL GIORNO PRECEDENTE L'EVENTO.

Il costo dei biglietti di questo settore per la gara di cui sopra è di: Intero € **25,00** compresa prevendita; Ridotto under 14 € **13,00** compresa prevendita

NOTA BENE: Il giorno della gara, non è possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI:

I tagliandi del settore ospiti potranno essere acquistati on line sulla piattaforma "www.ticketone.it" o direttamente presso i punti vendita abilitati sul territorio.

INFO SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI:

Le persone diversamente abili non deambulanti che desiderano assistere alla gara possono richiedere un accredito seguendo la procedura descritta sul sito www.pisasportingclub.com.

N.B. Si precisa che il Settore Ospiti non è attrezzato per ospitare spettatori non deambulanti. I posti dedicati sono situati nel settore di TRIBUNA INFERIORE. Accesso cancello M Carraio (Via Ugo Rindi) Si precisa altresì che i posti sono limitati e si invita dunque a richiedere l'accredito con anticipo.

INFORMAZIONI PER ACCEDERE

Si informano i tifosi ospiti che:

- L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione del **SISTEMA DI GRADIMENTO E REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO** consultabile sul sito www.pisasportingclub.com e comunque in allegato. Il loro rispetto e condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza nello stadio.
- Il possessore del titolo di accesso, in qualità di pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte del Pisa S.C. è effettuato secondo le disposizioni di legge.
- E' necessario portare con se **un documento di identità in corso di validità.**

COME RAGGIUNGERE LO STADIO



Per chi raggiunge LO STADIO in aereo: Aeroporto Galileo Galilei PISA

Per chi raggiunge LO STADIO in treno: STAZIONE PISA CENTRO

Per chi raggiunge LO STADIO in auto/pullman:

Uscita autostradale è PISA CENTRO, valido per L'A12 GENOVA-LIVORNO proseguire sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI USCITA – DARSENA PISANA,

Chi proviene da Firenze tramite la strada di grande comunicazione FI-PI-LI – USCITA AURELIA

seguire le indicazioni “PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI” situato VIA TERESA MATTEI (RETRO IKEA); vi sarà un'area parcheggio interamente dedicata alla tifoseria ospite e con un servizio navetta gratuito a/r, al/dal settore ospiti dello stadio.

NOTA BENE: NELLE AREE ADIACENTI LO STADIO È IN ESSERE UNA ZONA ZTL ATTIVA NEI GIORNI DI GARA



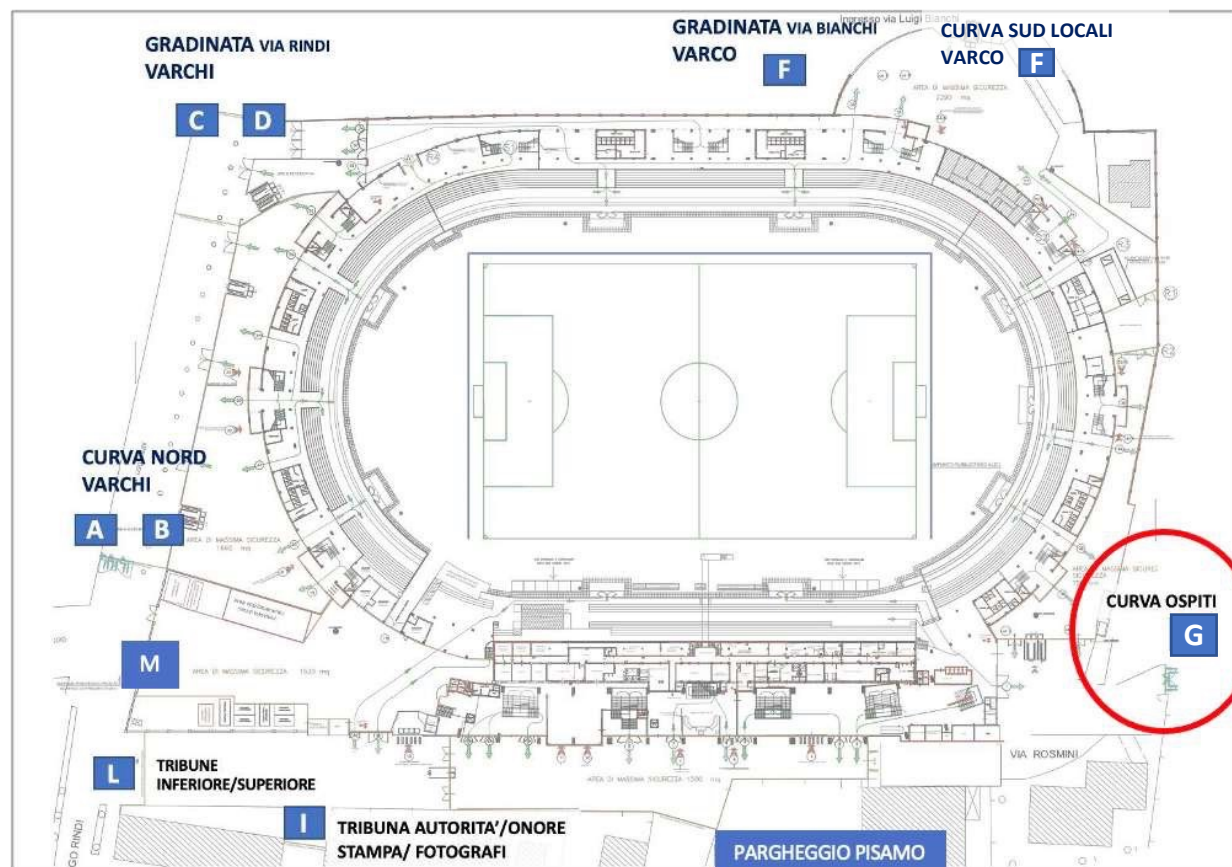
ACCESSO CURVA OSPITI



L'accesso al settore ospiti è consentito **DALL'INGRESSO G – CURVA SUD OSPITI** transitando attraverso Via Rosmini.

Si ricorda agli spettatori che è possibile l'ingresso con striscioni, coreografie e strumenti sonori, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti: sul sito ufficiale della società www.pisasportingclub.com è la possibilità di visionare l'apposita procedura e di scaricare la documentazione necessaria.

MAPPA VARCHI ACCESSI



ACCESSO AGLI ALTRI SETTORI DELLO STADIO:

Ogni settore dell'Arena Garibaldi presenta ingressi separati:

Tribuna Coperta: Via Rosmini angolo Via Rindi (L)

Via Galuppi lato Via Rosmini (I)

Gradinata: Via Rindi (C)–(D)
Via Bianchi (F)

ACCESSO DIVERSAMENTE ABILI NON DEAMBULANTI:

Varco Carraio (M)

Via Rindi angolo Via XXIV Maggio

RITIRO ACCREDITI OSPITI:

Presso parcheggio PISAMO (accesso da via Piave) qualora non fossero stati inviati per email. **NB** stampa e consegna all'incaricato a cura della società ospite stessa.

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO

Il Presente regolamento disciplina l'uso e l'accesso allo "CEDILAR ARENA" Stadio Romeo Anconetani — Arena Garibaldi di Pisa, conformemente a quanto previsto dai Decreti del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, del decreto 6 giugno 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

1. L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio comporta l'accettazione implicita del presente Regolamento nonché del "codice di accesso e regolamentazione dei titoli".

2. L'inosservanza comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive) e le ulteriori conseguenze previste dalla Legge, dai regolamenti all'uopo emanati dalla FIFA, dalla UEFA FIGC, dalla Lega Calcio di riferimento, nonché quelle di competenza del PISA SPORTING CLUB.

L'acquisto dei titoli di accesso è sottoposto al "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche" adottato dalla società e pubblicato sul suo sito.

3. Con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza ad effettuare controlli sulla sua persona e, nei confronti di chi si rifiuti di sottoporsi a detti controlli, a impedirne l'ingresso alla struttura o ad eseguirne l'allontanamento.

4. L'accesso allo stadio è disciplinato dalle norme sopra richiamate e, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

4.1 L'accesso e Permanenza nello Stadio sono consentiti ai soli possessori di idoneo titolo, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati da Club. Qualunque titolo d'accesso venduto illegalmente sarà confiscato dalle Forze dell'Ordine.

4.2 Il titolo di accesso allo stadio è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club.

4.3 Il Titolo, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto che potrà effettuare nuovi controlli.

4.4 Lo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello stadio. La società organizzatrice dell'evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l'avvenuto accesso;

4.5 l'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

4.6 Per l'accesso allo stadio è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale steward della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.

4.7 Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento.

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO

4.8 L'accesso allo stadio può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e l'ispezione di eventuali borse e contenitori al seguito, controlli visivi e personali finalizzati esclusivamente a impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza, effettuata a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, anche da parte degli steward.

4.9 Lo spettatore è tenuto a seguire sempre le indicazioni fornite dagli steward.

4.10 Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo è vietata l'introduzione nello stadio di:

Pietre, biglie, bottiglie in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET, accendini in metallo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati; – oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, cacciavite, catene, ecc.; – ombrelli (ad eccezione di quelli formato tascabile) – caschi da motociclista; – bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc. – sistemi per l'emissione di raggi luminosi, animali, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.

Chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali, o altri comunque proibiti, avrà l'accesso interdetto e sarà accompagnato all'uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.

5. All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO:

5.1 Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore.

5.2 Attraversare i tornelli in più di una persona alla volta. (si precisa che il titolare del titolo di accesso che permette l'accesso in contemporanea a altra persona sarà sanzionato come da normativa vigente).

5.3 Arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio, ovvero stazionarvi.

5.4 Sostare nell'area di filtraggio (tornello/spalti), lungo i percorsi di smistamento, in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, le scale, lungo le vie di accesso e di esodo ed ogni altra via di fuga.

5.5 sostare in piedi sui posti a sedere (si precisa che costi di sostituzione dell'eventuale danneggiamento dei sediolini sarà imputata al possessore del biglietto di riferimento).

5.6 Attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio.

5.7 Usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso.

5.8 L'invasione di campo, l'entrata in aree proibite.

5.9 Entrare nello Stadio in stato di ebbrezza alcolica.

5.10 Assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello Stadio sotto il loro effetto.

5.11 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto.

5.12 Introdurre strumenti di diffusione sonora, differenti da quelli autorizzati nel protocollo d'intesa del 04.08.2017 (*) e se non espressamente autorizzati con le modalità indicate al successivo paragrafo 13.

5.13 Introdurre ed esporre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile

(stendardi, disegni, materiale stampato etc) compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzati con le modalità indicate al successivo paragrafo 13.

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO

6. E' altresì vietato:

6.1 Entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio.

6.2 Condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite.

6.3 Gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo.

6.4 Espletare bisogni fisiologici al di fuori degli appositi servizi igienici.

6.5 Fumare sigarette di tipo tradizionale e/o sigaro (sono autorizzate quelle elettroniche ad esclusione del settore FIELD BOX).

6.6 Portare e consumare cibo e bevande nelle tribune autorità e onore.

6.7 Asportare cibi e bevande dalle aree hospitality:

Il consumo di cibo e bevande è consentito esclusivamente all'interno delle aree hospitality. Non è consentito portare all'esterno alimenti o bevande provenienti da tale area.

7. Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'art. 6, comma I, della legge 13.12.1989, n° 401, e successive modificazioni, e in particolare quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.

8. L'impianto è controllato da un sistema di registrazione audiovideo posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n° 196 e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Responsabile del trattamento è il Presidente del PISA SPORTING CLUB.

9. Il PISA SPORTING CLUB, non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente riconducibile ad esso, di smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all'interno dello stadio e/o nelle aree limitrofe.

L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione del SISTEMA DI GRADIMENTO E REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO consultabile sul sito www.pisasportingclub.com. Il loro rispetto e condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza nello stadio.

Il possessore del titolo di accesso, in qualità di pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte del Pisa S.C. è effettuato secondo le disposizioni di legge.

Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.

In caso di evento differito o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

10. Non è permesso introdurre nello stadio, eccetto per le persone autorizzate, attrezzature in grado di registrare e trasmettere in digitale o su qualsiasi altro supporto.

11. Durante la permanenza nello stadio gli spettatori devono seguire "inderogabilmente" le indicazioni degli addetti Il PISA SPORTING CLUB, delle Forze dell'Ordine e del servizio d'ordine autorizzato. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o la proprietà del club può essere espulso dallo stadio e denunciato dalle Forze dell'Ordine.

12. L'apertura dei cancelli avviene, di norma, 2 ore prima dell'inizio della gara.

tornelli dei varchi d'accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Tanto premesso, per evitare lunghe file agli ingressi, che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio, si consiglia il pubblico pagante di anticiparsi quanto più possibile

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO

13. L'esposizione di striscioni e l'esecuzione di coreografie consentite devono essere richieste almeno sette giorni prima della gara alla Società PISA SPORTING CLUB la quale, con il nulla osta del responsabile del G.O.S., provvederà all'eventuale autorizzazione che può essere estesa anche a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni autorizzati e/o il materiale per le coreografie dovrà essere introdotto allo Stadio, da un varco appositamente predisposto, almeno un ora prima dell'apertura dei cancelli. Salvo diverso avviso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, possono essere introdotte, senza preventiva autorizzazione, esclusivamente le bandiere riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo, che non siano di misura tale da arrecare fastidio agli altri spettatori e che utilizzino come asta materiale di plastica leggera.

(*) Sono ammessi soltanto tamburi e megafoni quali strumenti sonori e acustici. L'introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il GOS, valutato il contesto ambientale, rilascerà l'autorizzazione a condizione che:

- Il numero sia proporzionato alla grandezza del settore;
- I tamburi siano a una sola battuta;
- Il referente sia preventivamente identificato già in sede di GOS.

14. Le persone diversamente abili non deambulanti, ammesse ad assistere alla gara nel numero e con le modalità stabilite dalla Società PISA SPORTING CLUB, dovranno essere ospitate esclusivamente nel settore a loro riservato. Non è ammesso l'acquisto in altri settori.

NB: La società declina ogni responsabilità per eventuali acquisti in settori al di fuori di quelli indicati dalla società.

SI SPECIFICA ALTRESÌ che è severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Professionisti di riferimento e/o del Club registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare:

- Contenuti sonori, visivi o audiovisivi della partita (a parte per proprio uso personale e privato).
- Qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita (a parte per propri fini non commerciali).

NOTA BENE: Il titolo di accesso non autorizza il possessore ad accettare o agevolare scommesse all'interno dell'impianto sportivo, direttamente o per interposta persona, nonché a raccogliere, utilizzare, diffondere, comunicare o pubblicare, con qualsiasi mezzo, dati e altre informazioni relativi alla gara per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali.

L'inadempimento anche parziale ai suddetti obblighi comporta il ritiro del titolo d'accesso e l'allontanamento dall'impianto con conseguente richiesta di risarcimento del danno, nonché la denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza, ed escluso qualsiasi rimborso né indennizzo".

IL PISA SPORTING CLUB si riserva il diritto di ritirare e/o bloccare l'abbonamento o il titolo di accesso in caso di violazione delle prescrizioni di cui sopra. Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti all'uscita di nuove Leggi e/o Decreti, dettati anche dalle Leghe Professionistiche.

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- octies, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche e successivamente emanato d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive e Lega Italiana Calcio Professionistico, A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. ha adottato il seguente Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che entra in vigore con l'inizio della stagione sportiva 2018-2019. Eventuali integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno prontamente rese note mediante pubblicazione sul portale internet ufficiale della società.

Tale Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. è, altresì, emanato in attuazione del Codice Etico della medesima società ed allegato allo stesso, nonché in attuazione dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva.

FINALITÀ:

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. "gradimento" e quindi la procedura relativa alla cessione dei titoli di accesso al tifoso/utente dello stadio, tenuto ad osservare comportamenti conformi al Codice Etico della Società e al presente Codice – così come previsto dal sopra richiamato Protocollo. Il tifoso deve dunque partecipare all'evento calcistico conformandosi ai valori etici della Società e al rispetto dell'avversario sportivo sia durante le Gare ufficiali all'interno dello Stadio, sia all'interno del centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.

In considerazione della accettazione da parte dell'utente/Tifoso del Codice Etico della società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. al momento dell'acquisto del titolo di accesso alla manifestazione sportiva, sia che si tratti di un singolo biglietto, sia che si tratti dell'abbonamento, ai fini del presente Codice, saranno tenuti in considerazione anche i comportamenti che i tifosi pongono in essere all'interno del centro sportivo in uso alla Società sportiva ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli.

DEFINIZIONI:

Società Sportiva: si intende CLUB la società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.

Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell'impianto Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di proprietà del Comune di Pisa, così come messe nella disponibilità PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. in virtù degli accordi tra le parti compresa l'area riservata esterna, ovvero il centro sportivo di San Piero a Grado, ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.

Pisa S.C. Fidelity card: la carta di fedeltà nominativa con la quale la Società concede al tifoso di usufruire di servizi, benefit e sconti riservati al possessore della stessa carta;

Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l'evento sportivo, nonché il possessore della fidelity card;

Gradimento: valutazione che la Società Sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza ed in forza di quando disciplinato al Protocollo del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017

PREMESSE:

Il Tifoso in quanto tale si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia. Il Tifoso, infatti, partecipa all'evento sportivo portando con sé gli stessi valori del fair play che i calciatori portano in campo. Un fair supporter (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria sul campo: un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tendendo, altresì, comportamenti che non comportino penalizzazioni amministrative per la propria squadra.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice e del Codice Etico delle società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., il Tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste, di ciascun impianto sportivo), del Codice Etico della società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., nonché ad accettare il presente "Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

- 1) L'acquisto del titolo di accesso, nonché dell'abbonamento, così come il rilascio della fidelity card è subordinato alla accettazione da parte dell'utente dell'impianto sportivo – così come del centro sportivo – del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso e del Codice Etico della società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. Con l'acquisto del titolo d'accesso, infatti, il Tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del "Regolamento d'uso" dell'impianto sportivo (affisso all'interno di ciascun impianto sportivo), del Codice Etico della società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., nonché ad accettare il presente "Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche", reperibile sul sito internet ufficiale della società sportiva (www.pisasportingclub.com) e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all'impianto sportivo.
- 2) A seguito del Protocollo d'intesa di cui in premessa l'acquisto degli abbonamenti non è più collegato alla carta di fidelizzazione. La società emette alle condizioni indicate sul sito (www.pisasportingclub.com) la Pisa S.C. fidelity card che dà diritto al sottoscrittore di godere dei benefit collegati al possesso della stessa.
- 3) Al momento dell'acquisto del biglietto, nonché alla sottoscrizione dei moduli dalla fidelity card, il Tifoso autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all'utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti.
- 4) Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d'uso dello Stadio, il Tifoso acquistando il titolo di accesso all'impianto sportivo, nonché sottoscrivendo le condizioni per il rilascio della fidelity card dichiara di esser consapevole ed accettare che:
- a) Nell'impianto sportivo "Stadio Romeo Anconetani – Arena Garibaldi" e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;
 - b) Nell'impianto sportivo "Stadio Romeo Anconetani – Arena Garibaldi" e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla Società Sportiva PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. e con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d'uso dello stadio, si accede durante le gare, gli allenamenti, e le partite amichevoli per sostenere gli atleti della propria squadra senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport ed i suoi valori. E' pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.
 - c) I Tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione.
 - d) I Tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all'interno dell'impianto sportivo e si impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite.
 - e) Gli utenti dello Stadio/Centro Sportivo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nel Codice Etico della società sportiva di cui sono supporter.
 - f) I Tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all'evento sportivo promuovendo il fair supporter.
5. La Società Sportiva che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei Tifosi, o durante gli incontri amichevoli, ravvisi comportamenti che i tifosi posti in essere in violazione del Codice Etico, del presente Codice ovvero del Regolamento d'uso dello Stadio, a seguito:
- di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
 - ovvero tramite le immagini dell'impianto di video sorveglianza;
 - ovvero tramite immagini diffuse a mezzo dei social, o web da cui è possibile identificare il soggetto responsabile di condotte non conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel presente codice;
 - a proprio insindacabile giudizio, anche in base alla tipologia di violazione posta in essere, può:
 - sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per una giornata, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i benefit della fidelity card.

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per due giornate, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i benefit della fidelity card.

sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero girone di andata o il girone di ritorno, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i benefit della fidelity card.

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per tutto l'intero Campionato, comprensivo dei Play Off, con ritiro definitivo del titolo di accesso. In questo ultimo caso è facoltà della società sospendere i benefit della fidelity card e bloccare il rinnovo della stessa per le successive due stagioni sportive.

- nei casi ritenuti più gravi, la società potrà revocare definitivamente il gradimento. L'applicazione delle predette sanzioni, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente codice sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai fini della determinazione/commisurazione delle inibizioni, in rapporto ad ogni singola violazione di cui al presente codice, così come al regolamento d'uso dello Stadio cui si fa integrale rinvio, si considerano i seguenti fattori:

1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;

2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;

3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni inibitorie e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);

4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo all'Associazione, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);

5) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;

6) l'eventuale recidività del suo autore.

Tramite apposita piattaforma, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

L'applicazione di suddette sanzioni inibitorie non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti dell'autore della violazione.

Il provvedimento di sospensione verrà disposto, valutate le circostanze, i fatti, le notizie e le segnalazioni, dal delegato alla sicurezza della società sportiva.

Il provvedimento di sospensione contenente la descrizione delle violazioni che lo hanno originato verrà comunicato a mezzo di raccomandata a/r al soggetto per come identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso.

Entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, il Tifoso ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica o revoca del provvedimento di sospensione alla Commissione di Sicurezza della società PISA SPORTING già A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. composta dal delegato alla sicurezza e dall'OdV che, in qualità di soggetto terzo, potrà svolgere consulenza e, ove necessario, emettere pareri vincolanti ed obbligatori in ordine alla istanza di revoca presentata dalla parte interessata.

La Commissione così composta entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della istanza deciderà in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento.

CODICE DI ACCESSO

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017;

Visto l'art. 27 del Regolamento di Giustizia Sportiva; è adottato il presente "Codice" che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Definizione

L'"istituto del gradimento" (di seguito: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva "PISA SPORTING CLUB SRL", di non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l'efficacia. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art. 2 - Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute. È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali. A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile. Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Art. 3 - Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. E' ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne. Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde. Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento. Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art. 4 - Pubblicità

Il presente codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito web ufficiale della società sportiva, www.pisasportingclub.com nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società "PISA SPORTING CLUB SRL".

Art. 5 - Fonti - Modalità di rilevazione delle condotte

La Società Sportiva "PISA SPORTING CLUB SRL", può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso: di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo); le immagini dell'impianto di video sorveglianza; le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile; le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art. 6 - Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori: il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale; la tipologia di bene giuridico "aggredito";

CODICE DI ACCESSO

il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti; Il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva "PISA SPORTING CLUB SRL", ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato; il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7 –Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all'art.6. Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.

Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

Art.8 – Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all'emissione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie "giustificazioni" per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

Art.9 – Minori

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva "PISA SPORTING CLUB SRL", può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10 – Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi. L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazioni.